

# Modello EUR1, EUR2 e dichiarazione su fattura

## Certificato di Circolazione EUR.1

Sono chiamati “certificati di circolazione modello EUR.1” i particolari certificati di origine utilizzati per certificare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari. L’EUR.1 è un certificato di circolazione rilasciato dalla Dogana su domanda scritta compilata dall’esportatore. La richiesta del rilascio dell’EUR.1 presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. A tale proposito occorre sempre fare riferimento ai protocolli di origine degli accordi stipulati con i diversi Paesi o gruppi di Paesi. La domanda per ottenere il certificato che l’esportatore presenta alla Dogana assieme alla merce è considerata sufficiente perché l’EUR.1 venga rilasciato. L’ufficio doganale può richiedere documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera.

## Certificato Mod. EUR.2

Il formulario EUR.2 è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare il carattere originario delle merci. Attualmente, è utilizzato, nel limite degli importi previsti, per le sole merci oggetto di spedizioni postali dirette a Cipro, Malta, Egitto e Siria.

## Dichiarazione in fattura

La maggioranza degli accordi prevede che il certificato EUR.1 possa essere sostituito con una *dichiarazione sulla fattura*, alle seguenti condizioni:

per le spedizioni di **ammontare inferiore a 6.000 EURO**

senza limiti di valori per gli esportatori appositamente autorizzati dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio (Circolare n. 227/D del 7.12.2000 Agenzia Dogane).

La “*dichiarazione su fattura*” deve essere compilata dall’esportatore, preferibilmente a macchina, o stampata sulla fattura, e deve recare la firma manoscritta in originale dell’esportatore stesso.

Il testo di tale dichiarazione, previsto in ogni accordo, è il seguente:

“*L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale nr.....(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....*” (2)

Luogo e data.....

Firma dell’esportatore (cognome e nome in modo leggibile) .....

(vedi copia allegata con il testo nelle lingue ufficiali)

**-Per la Tunisia e il Marocco:** “*lo sottoscritto, esportatore delle merci cui si riferisce il presente documento, dichiaro che, salvo indicazione contraria, tali merci rispondono alle condizioni stabilite per il riconoscimento del carattere originario negli scambi preferenziali con la Tunisia/Marocco e sono originari della Comunità Europea*”

Luogo e data.....

Firma con l’indicazione a chiare lettere del cognome e nome dalla persona che firma la dichiarazione”

**-Per Israele:** “*lo sottoscritto esportatore delle merci figuranti nel presente documento (Autorizzazione doganale nr.....(1)) dichiaro che, salvo diversa indicazione, le merci rispondono ai requisiti previsti per il riconoscimento del carattere originario negli scambi preferenziali con Israele e che il paese di origine delle*

merci è la Comunità Europea. Luogo e data.....”  
 firmatario”

Firma seguita dal nome leggibile del

(1) Nel caso il dichiarante non sia un esportatore autorizzato e pertanto non sia in possesso del numero dell'autorizzazione, le parole tra parentesi devono essere omesse.

(2) Indicare obbligatoriamente l'origine dei prodotti.

## CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE PER PAESE

### TABELLA RIEPILOGATIVA

Paesi	Certificato	Validità	Cumulo	Esportatore autorizzato senza limite di valore	Formulario o dichiarazione con limite di valore	valore limite in EURO
Svizzera; Norvegia, Islanda, Liechtenstein; Romania; Bulgaria	EUR 1	4 mesi	Diagonale (A)	Dichiarazione su fattura	Dichiarazione su fattura	6000
Turchia: •prodotti non CECA •prodotti CECA	A.TR. EUR 1	4 mesi 4 mesi	diagonale	Dichiarazione su fattura	Dichiarazione su fattura	6.000
Croazia, Macedonia	EUR 1	4 mesi	bilaterale	Dichiarazione su fattura	Dichiarazione su fattura	6.000
Isole Faeroer; Ceuta e Melilla	EUR 1	4 mesi	bilaterale	Dichiarazione su fattura	Dichiarazione su fattura	6.000
OLP - Cisgiordania e Striscia di Gaza	EUR 1	4 mesi	bilaterale	Dichiarazione su fattura	Dichiarazione su fattura	6.000
Libano, Giordania	EUR 1	4 mesi	bilaterale	Dichiarazione su fattura	Dichiarazione su fattura	6.000
Messico -Cile (D)	EUR 1	4 mesi	bilaterale	Dichiarazione su fattura	Dichiarazione su fattura	6.000
Sud Africa	EUR 1	4 mesi	bilaterale	Dichiarazione su fattura	Dichiarazione su fattura	6.000
Egitto	EUR 1	4 mesi	bilaterale	Dichiarazione su fattura	Dichiarazione su fattura	6.000
Israele	EUR 1	4 mesi	bilaterale	Dichiarazione su fattura (B)	Dichiarazione su fattura (B)	6.000
Bosnia-Erzegovina, Albania, Rep. Serbia-Montenegro	EUR 1	4 mesi	bilaterale			
Tunisia, Marocco	EUR 1	4 mesi	bilaterale		Dichiarazione su fattura (C)	5.110
Algeria; Andorra	EUR 1	4 mesi	bilaterale			
Siria	EUR 1	4 mesi	bilaterale		EUR 2 (posta)	2.590
Paesi ACP e P.T.O.M.	EUR 1	10 mesi	bilaterale	Dichiarazione su fattura	Dichiarazione su fattura	6.000

Paesi in Via di Sviluppo: •esportazioni da CE vs. PVS (E) ..... •importazioni da PVS vs. CE	EUR 1  ..... FORM A	4 mesi  ..... 4 mesi	bilaterale  ..... bilaterale		Dichiarazione su fattura ..... Dichiarazione su fattura	3.000  ..... 3.000
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	---	-----------------------------

- A. S.E.E. (Norvegia, Islanda, Liechtenstein: cumulo totale)
- B. Dichiarazione per Israele
- C. Dichiarazione per Tunisia e Marocco
- D. Nella casella 8) deve apparire, oltre alla descrizione della merce, la voce doganale a 4 cifre
- E. Solo se necessita all'operatore PVS per formare oggetto di cumulo bilaterale

**Esportatori autorizzati**

L'Agenzia delle Dogane con circolare n. 227/D del 7 dicembre 2000 ha chiarito la procedura da seguire per l'ottenimento della status di "esportatore autorizzato". L'esportatore in possesso di tale qualifica può attestare l'origine preferenziale delle proprie merci mediante la sopra citata "dichiarazione su fattura", senza limite di valore. La concessione dello "status" è condizionata alla presentazione di una domanda scritta indirizzata alla Direzione Regionale competente per territorio, con riferimento al luogo dove il richiedente ha la propria sede amministrativa. Per il Veneto è competente la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane di Venezia. Nella domanda l'operatore dovrà, in particolare, dichiarare: di effettuare esportazioni a carattere regolare verso i Paesi con i quali sono in essere gli accordi preferenziali: *indicare la frequenza e la quantità delle esportazioni effettuate nell'ultimo anno e presso quali dogane (non è rilevante il loro numero, ma la cadenza regolare)*; di essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci : *nel caso si tratti di produttori, mediante la contabilità delle materie prime dell'azienda; nel caso di tratti di commercianti, mediante le prove di acquisto dei prodotti da commercializzare che ne attestino l'origine comunitaria.*

-di fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci, nonché di sottoporsi ad ogni conseguente obbligazione: *le garanzie trovano riscontro negli stessi elementi del precedente punto.*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione l'esportatore deve inoltre impegnarsi :

- a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove e gli elementi contabili al momento dell'operazione;
- a conservare qualsiasi documento giustificativo dell'origine per un periodo di almeno tre anni;
- a presentare, in ogni momento, alla dogana, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento.

**Esportatore autorizzato - fac-simile domanda**

Alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane di Venezia Via Rampa Cavalcavia 16/18 30172 Mestre per il tramite della Dogana di.....

**Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad apporre la dichiarazione di origine su fattura**

Il sottoscritto .....legale rappresentante della Società.....con sede in  
.....Via.....

CHIEDE a norma dell'art. 90-bis del Reg. (CEE) 2454/93, il riconoscimento dello status di "esportatore autorizzato" ad apporre le attestazioni di origine sulle fatture emesse negli scambi preferenziali con i paesi che hanno stipulato accordi con la Comunità Europea in tal senso. A tal fine il sottoscritto

DICHIARA a) che l'azienda rappresentata effettua esportazioni a carattere regolare b) di essere in grado di

provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci c) di fornire garanzia sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sue attività in tema di esportazione nonché di sottoporsi ad ogni conseguente obbligazione Pertanto il sottoscritto SI ASSUME a) la responsabilità totale, in caso di uso improprio della dichiarazione di origine, qualora incorretta, o uso improprio della dichiarazione; b) la responsabilità che la persona rappresentante dell'impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia; c) a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possieda le prove o gli elementi contabili al momento dell'operazione; d) a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data della dichiarazione; e) a presentare, in ogni momento, alla Dogana, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle stesse autorità. I soggetti delegati dalla Società a sottoscrivere la dichiarazione di origine in fattura sono i seguenti: 1) signor.....che firmerà come segue.....

2) signor.....che firmerà come segue.....

3) signor.....che firmerà come segue.....

Luogo e data..... firma.....

(P.S. Allegare fotocopia dei documenti di identità sia del legale che delle persone delegate).

#### **Dichiarazione del fornitore**

Il certificato di circolazione EUR.1 è accompagnato dalla domanda del rilascio che l'operatore sottoscrive indicando i motivi per cui ritiene che le merci dichiarate siano di origine preferenziale. La ditta che sottoscrive la dichiarazione si impegna, sotto tutti i punti di vista, compreso quello penale, a dimostrare l'esistenza dei requisiti necessari per l'ottenimento dell'origine preferenziale. In alcuni casi, per avere la certezza dell'origine l'esportatore, ha bisogno di informazioni circa la posizione preferenziale o parzialmente preferenziale delle materie prime acquistate nella Comunità. Al fornitore comunitario dei beni, materia prima o prodotti fini da commercializzare, l'esportatore può chiedere il rilascio di una "*dichiarazione del fornitore*" o "*dichiarazione a lungo termine*", secondo il prospetto e le modalità previste dal Reg. (CE) 1207/2000. La dichiarazione a lungo termine è valida un anno, ma può essere rilasciata anche per periodi inferiori.

**Può riguardare tutti o solo parte dei beni prodotti e può essere rilasciata a beneficio di tutti o parte dei paesi con i quali sono in vigore gli accordi.**